

# La “caccia alle streghe” nel contado di Bormio dal XV Secolo al XVIII Secolo \*

DAVIDE DEI CAS

Questa breve lettura – rispetto al tema ed alla documentazione esistente in merito – prende le mosse dalla ricerca che, ormai oltre 20 anni or sono, avevo compiuto per redigere la mia tesi di laurea nonché – e soprattutto – dalle successive, appassionate e competenti ricerche svolte dal noto studioso di storia locale Ilario Silvestri nell’archivio storico del Comune di Bormio che contiene la documentazione dal 1256 al 1797 della *Comunitas Burmii*, ovvero delle vallate di Valfurva, Valdidentro, Valdisotto, Livigno, oltre chiaramente a quella di Bormio, allora detta “terra mastra”.

Patrimonio inestimabile ed unico per la continuità e per l’integrità di informazioni con cui si è conservato nel tempo, oltre che per la quantità e l’ottimo stato di conservazione della documentazione esistente, esso ha ottenuto nel luglio del 2002 una degna collocazione in Via del Ginnasio presso l’antica sede del Pio Istituto Scolastico.

L’attento riordino, iniziato nel 1987 ed appunto solo ultimamente completato, ha messo in luce diverse serie di atti, fra cui: statuti, privilegi, verbali di Consiglio, registri di taverna, quaderni di conto, appunto processi, estimi, sicurtà, decime, affitti, biade, dazi, incanti, atti singoli e pergamene.

Scendendo nel dettaglio, e rifacendoci alla serie degli Statuti, è utile segnalare l’esistenza di ben 7 volumi e 2 frammenti in cui sono annotate le deliberazioni civili e criminali del Consiglio di Popolo e di quello Ordinario dal 1342 al 1797.

Venendo specificatamente alla questione che ci interessa, la serie dei “Quaterni Inquisitionum” di Bormio – cioè i registri che contengono gli atti relativi alla amministrazione della giustizia - è costituita da 79 faldoni, inizia nel 1550 e termina alla fine del 1749 con l’annovero di 1407 unità archivistiche.

I Registri di dimensione più ridotta, che risultano essere anche i più antichi, ripropongono nella generalità dei casi la rilegatura originaria per “sorti amministrative” (4 mesi a partire dal 16 febbraio), con legatura in

---

\* Questo articolo è stato scritto in occasione del Congresso di Cardiologia tenutosi a Bormio nel periodo 4-8 aprile 2006, ed è pubblicato negli atti del convegno, nella sezione “Lecture”.

filo di lino e coperta esterna che può essere di carta, di cartoncino, di pergamena, anche se quest'ultima solo per casi sporadici.

All'interno dei faldoni i registri variano in numero a seconda dello spessore del dorso così ad esempio 5 quaderni sono contenuti nel faldone 1649-1656, 12 in quello fra il 1629 ed il 1630 e 9 nel periodo 1662-1663 o 1681-1682.

Sulla copertina e sulla prima carta si ritrova generalmente il titolo (solo per i processi per stregoneria), spesso semplificato ed attestante il nominativo dell'inquisita, ad esempio: "Domenica Merenda – 1630"; "Catarina Del Baron e Giacomina Del Valar, Chierica – 1630".

I registri con formato più grande, seguenti il 1731, risultano invece costituiti da fogli singoli, doppi o quadrupli, annodati con gli altri della stessa sorte utilizzando sottili spaghi di colore azzurro.

Redigevano i quaderni dei processi i due Cancellieri della sorte, che annotavano con rigore interi procedimenti civili e penali, le loro sentenze, le indagini, le deposizioni, le querele e le denunce con notifiche.

Si tenga presente – per inquadrare temporalmente il fenomeno – che la stregoneria è un capitolo che si aprì a Bormio verso la fine del 1400 (è infatti data informazione di 41 streghe processate e giustiziate nel più noto manuale per inquisitori il *Malleus Maleficarum* tristemente celebre per aver giustificato dottrinalmente le prime grandi persecuzioni in Europa), non vi è però in archivio traccia al proposito, e che l'ultima strega, o più esattamente "strega ed incendiaria", giustiziata nel Bormiese fu Elisabetta Rocca di Oga – sorella del pittore Baldassarre – che salì il patibolo il 30 Aprile 1715.

Apro una parentesi, che penso possa interessare, riguardo il precitato *Malleus Maleficarum* (citato anche – è una curiosità – ne *Il Codice Da Vinci* di Don Brown).

Nel 1484 - anno mirabilis, come disse Marsilio Ficino, anno in cui Giove e Saturno congiunti nel segno dello scorpione promettevano, secondo le profezie, la renovatio ermetica, nonché l'inizio dell'era aurea, Innocenzo VIII promulgò la bolla *Summis Desiderantes* che di aureo non aveva proprio niente ed anzi sanciva ex cathedra la caccia alle streghe - venne redatto il *Malleus Maleficarum* - "Il martello delle streghe, testo ecclesiastico ufficiale della persecuzione contro le streghe. Venne scritto da due inquisitori domenicani – Henrich Institor (Kramer) e Jakob Sprenger – autorizzati appunto dalla predetta bolla papale. Costoro spiegavano nel loro trattato le ragioni dell'inquisizione, la procedura da adottare, in ciascun "caso" ed in ciascun negotium fidei, nella ricerca del "mostro eversivo", del "complotto diabolico", nella negazione della dissidenza delle donne per spazzar via il sesso che è per loro sempre contro natura. Offrono esempi di massacri al rogo, sotto il principio dell'Esodo che "non bisogna lasciare in vita neanche una strega", ritenuta rappresentante del sapere sessuale, della droga, divoratrice di bambini, operatrice di aborti.

# MALLEVS MALEFICARVM, MALEFICAS ET EARVM

hæresim framcâ conterens,

EX VARIIS AVCTORIBVS COMPILATVS,  
& in quatuor Tomos iustè distributus,

PRIMUM DVO PRIORES VASAS DEMONVM  
versutas, prestigiosas eorum delusiones, supersticiosas Strigimagarum  
arumontas, horrendos etiam cum illis congressus, exallam denique  
tam pestifera sella dispositionem, & punitendam complectuntur.  
Tertius proximi Exorcismarum ad Dæmonum, & Strigimagarum male-  
ficia de Christi fidelibus pellenda; Quartus verò Artem Doctrinalem,  
Benedictionalem, & Exorcismalem continet.

TOMVS PRIMVS.

Indices Aulicorum, copiosum, rerumque non desunt,

Editio nouissima, infinitis penè mendis expurgata; cuique accessit Fuga  
Dæmonum & Complementum artis exorcisticæ.

Vir sine muliere, in quibus Pythoneus, vel diuinationis fuerit spiritus, merce moriatur;  
Leuitici cap. 10.



EVGDVN I,

Sumptibus CLAVDII BOVRGEAT, sub signo Mercatorij Galli,

M. DC. LXIX.

REGVM PRIVILEGIO PEGNOR

Foto 1  
Frontespizio del  
Malleus Malefica-  
rum

Nel trattare la “questione undicesima (e torniamo a quanto poco sopra anticipato) Institor e Sprenger scrivono: “le streghe ostetriche in diversi modi uccidono nell’utero i concepiti, provocano l’aborto e, se non fanno questo, offrono ai diavoli bambini appena nati”, certe streghe, che vanno contro l’inclinazione della natura umana, anzi contro le condizioni proprie di tutte le bestie, eccettuata solo la specie del lupo, sono solite divorare e mangiare i bambini. A questo proposito l’inquisitore di Como, di cui si fa menzione altrove, ci ha raccontato che per questo motivo era stato chiamato a fare l’inquisitore tra gli abitanti della Contea di Burbia. (n.d.r.: Burbia sta per Bormio). Infatti un tale, a cui era stato rapito un bambino dalla culla, mentre spiava un convegno notturno di donne, aveva visto e constatato che il bambino veniva ucciso e divorato, dopo che ne era stato bevuto il sangue. Così in un solo anno, quello immediatamente trascorso, mandò al rogo 41 streghe, mentre altre si erano rifugiate presso l’Arciduca d’Austria Sigismondo. A conferma di questo vi sono alcuni scritti di Giovanni Nider nel suo Formicarium”.



*Foto 2 - Xilografia con raffigurazione delle streghe che si avviano al sabba (volo notturno)*

Prima versione in italiano del *Malleus Maleficarum* è quella edita da Marsilio Editore nel 1977 con il sottotitolo “La sessualità femminile nel transfert degli inquisitori” curata dal controverso psicanalista Armando Verdiglione.

Dunque la prima grande “caccia” a Bormio fu quella citata nel *Malleus Maleficarum*, giustificata quindi con gli argomenti esposti in quel trattato. Oltre alle motivazioni generali che provocarono in tutta Europa la caccia alle streghe certo aiutarono, nel bormiese, a prendere radici contro l’empia eresia anche le condizioni economiche ed istituzionali del momento. Infatti nella Magnifica Terra, la seconda metà del XV secolo, fu caratterizzata da molteplici innovazioni sia nelle istituzioni civili che in quelle religiose e tali mutazioni concorsero certamente a creare nella società maggiore ansia ed inquietudine, condizioni dell’animo che favorirono il diffondersi di sciagurate interpretazioni, di credenze su cui fino ad allora si indulgeva, tanto che negli statuti di Bormio, elaborati nei secoli precedenti, non compare alcunché contro coloro che praticavano arti magiche.

Il capitolo 44 degli statuti penali di Bormio intitolato “De maleficiis” è riferito infatti inequivocabilmente all’obbligatorio perseguimento di reati come l’omicidio ed il furto. Mentre negli statuti di Valtellina il reato di maleficio, associato al veneficio, contemplato al capitolo 54 si riferiva invece alla stregoneria. Il capitolo 41 degli statuti di Valchiavenna era intitolato

“Delle streghe ad essere bruciate” e sostituiva la formulazione precedente simile a quella valtellinese.

Quindi una cosa che rende subito singolare la giurisdizione bormina, a proposito dell'incriminazione per stregoneria, è il fatto che tale reato – come visto – non era contemplato dagli statuti. Se si fossero celebrati i processi quando il giudizio era consentito al solo Tribunale dell'Inquisizione, la spiegazione avrebbe potuto essere che, essendo la strega o lo stregone innanzitutto un eretico, non era necessario legiferare sovrapponendosi al diritto canonico elaborato proprio in quegli anni su tale materia. Dal 1557 però si proibì agli ecclesiastici forestieri di entrare in Bormio e, da quel momento, avrebbero quindi dovuto comparire strumenti giuridici utili a guidare il giudizio del Giudice. Tanto più che in quegli anni era in corso la revisione degli statuti da parte dei Grigioni; ma forse, proprio per non concedere spiragli che avrebbero potuto incrinare e mettere in discussione tutto il corpo statutario di Bormio, non si volle aggiungere alcunché.

La documentazione delle due persecuzioni alle streghe avvenute nel 1483-85 e nel 1518-19 è, come già ricordato, piuttosto scarsa. Probabilmente perché a quel tempo il processo era interamente condotto dal Tribunale Ecclesiastico e quindi tutti gli incartamenti finivano nell'archivio della Curia Episcopale; questa è la ragione per cui non si conserva alcuna istruttoria. I Cancellieri preposti alla registrazione delle deposizioni erano sì nominati dal Comune, come appare chiaramente dai verbali di Consiglio del 1485 ma, eseguite le condanne, è verosimile – si ripete – che tutti i carteggi fossero archiviati dalla Cancelleria vescovile. L'archivio di Bormio conserva dunque, per quei periodi, soltanto i documenti dove sono registrati i provvedimenti utili a promuovere la persecuzione alle streghe e le deliberazioni ad esecuzione delle sentenze dei Giudici. Già da essi appare però chiaramente che la credenza nella necessità di estirpare “la stregoneria” pervadeva ogni ceto sociale del Contado, da quelli infimi a quelli più aristocratici. Non mancò comunque qualche resistenza se bisognò decretare la minaccia di pene severe contro coloro che avrebbero potuto ostacolare il lavoro degli organismi inquirenti.

In mancanza – come detto - di alcuna previsione legislativa in merito, posto che indiscutibilmente lo stesso esisteva, in cosa si concretizzasse il reato di stregoneria lo si può rilevare solo consultando gli atti.

Qui la divergenza storica fra un atteggiamento riprovevole in sé, ma non dannoso per i terzi, ed un atteggiamento pregiudizievole agli interessi altrui sembrano non esistere: i due comportamenti sommati formano un unico aspetto del reato.

Si leggono nella sentenza di condanna di Gioanna Tamagnino (“Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1675) le seguenti motivazioni:

“... d'essere andata alli balli del demonio et negato Dio e chiamato il diavolo per suo padrone d'essersi esacrabilmente mischiata carnalmente con il demonio più volte in forma d'homo, ed in altre maniere contro

natura...” e, “... d’hauere in compagnia della Pedrana già doi, o tre anni sono, fatto morire una figliola per nome Catterina de Giovanni de Colastrin hauendo li buttata a dosso polvere, che era di poco nata. Item d’hauere in compagnia della Pedrana sua maestra di nottetempo d’inverno levato una creatura per fare l’infame et diabolico unguento et poluere levata su dal cemeterio di S. Nicolò già tre anni, con che ha fatto li seguenti malifici...” e, “... item d’hauere in compagnia della suddetta sua maestra in forma ambedue di lupo fatto andare da male alcune pecore de Pedro de Cristoforo non ricordarsi della quantità delle quali ne mangiarono, è stato 7 o 8 anni fa...” etc.

In poche parole, il fatto costituente il reato di stregoneria in Bormio è l’insieme sia delle azioni esprimenti la ribellione della creatura umana a Dio, ed il suo patto con il diavolo, che degli eventi sfavorevoli ai terzi procurati dal ribelle mediante l’appoggio del demonio.

Tornando alla giurisdizione, a partire dal Decreto del 26/01/1557 i processi per stregoneria a Bormio vennero gestiti esclusivamente dalla giurisdizione secolare: l’organo inquirente era composto dal podestà e dai due reggenti; l’organo giudicante era invece il Consiglio Ordinario, cui venivano letti gli atti processuali, dopo di che si procedeva ad archiviare o si processava. I Giudici potevano essere convocati anche nella fase istruttoria, ogni volta che qualche imprevisto determinasse decisioni straordinarie. Il Consiglio poteva allargarsi ulteriormente fino a raggiungere il numero di 60 uomini e più, assumendo la denominazione di “provisione”. Quest’ultima era in sostanza un Consiglio di popolo ristretto per decisioni che richiedevano grande tempestività.

Per sommi capi – sia per non annoiare sia perché, è evidente, che un sia pur minimo approfondimento necessiterebbe di un certo tempo oggi non disponibile – nel prosieguo si andrà quindi a prendere in esame – citando ancora stralci delle originali verbalizzazioni – i vari istituti che uniformavano i processi per stregoneria.

Ho già accennato al reato, alla magistratura inquirente ed alla magistratura giudicante dunque, ferma la premessa di cui sopra, ripartiamo da lì.

L’interrogatorio dell’imputato era condotto dal podestà o dai regentes, il Cancelliere annotava le risposte.

Del pubblico accusatore non c’è traccia nei processi di Bormio dove invece troviamo il difensore.

Al difensore si accordava di conoscere il contenuto di gran parte degli atti processuali e la sua nomina poteva avvenire d’ufficio:

“ancora è ordinato che ogni anno si eleggano tre bravi uomini per causilici o procuratori quali siano obbligati a giurare di causare giustamente e legalmente per qualunque persona, tanto forestiera quanto terriera a petizione dei quali saranno ricercati o in qualsivoglia causa siano sforzati personalmente dal potestà...” (Statuti di Bormio art. 24);

ma anche per mandato conferitogli dall’imputato o dai suoi parenti:

“... fu costituita et furono sentite le sue ragioni et diffuse eruditissime per lei portate in voce dal Sig. Dott. Zuccola suo difensore...” (processo della Pedrana – “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1675).

Questi difensori dimostrano spesso un certo impegno nell’adempiere il loro ufficio, non si scostavano però mai dalle teorie tradizionali sulla stregoneria: la fragilità femminile – se l’imputato era una donna – e le tentazioni del diavolo che non risparmiarono neppure Gesù Cristo...

Una notevole importanza assumono anche i periti che nei processi per stregoneria sono sempre d’ufficio e mai di parte.

Si può trovare, in altre zone, il consulente giuridico: un giurista spesso insigne a cui il Tribunale trasmetteva gli atti del processo affinché esprimesse il suo parere prima della sentenza; queste “consultazioni” non trovano però nessuna conferma nei processi di Bormio.

Il secondo perito, a cui ricorre il Giudice, è l’identificatore del bollo diabolico.

Questo perito era generalmente chiamato, in tutta Valtellina ed anche nel Contado di Bormio, “ravetta”. Il “ravetta” per antonomasia, celebrato in tutte le valli delle alpi centrali, era tale Giacomo Rizzo di Teglio.

Egli appare regolarmente in tutti i processi tenutisi in Val Poschiavo e a Bormio:

“et hauendo considerata la depositione fatta da Giacomo Ravetta di Teglio, chiamato per riconoscere li segni o bollo che suole fare il demonio a simili persone, quale suo giuramento, ha deposito hauerlo trouato nella testa d’essa Caterina fatta a forma d’una cianfa di un cane e perché con nuoua esperienza fatta usare da servitori che usciva sangue et che si addoloruava...” (processo a Caterina Rampa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1676).

Infine, terzo e ultimo perito, un medico, a cui talora ricorreva il Giudice, chiedendo alle sue cognizioni tecniche se un imputato potesse sopportare la tortura e conferme riguardo l’operato del “ravetta”:

“...considerata da una parte la relazione del Ravetta sul bollo ma di più la certa relazione ricevuta dai dottori fondati sopra l’autori li quali hanno asserito che potesse essere in verun modo bollo quello sottratto dal Ravetta ma bensì cosa naturalissima, che tutto il sesso femminile ha in quella parte il che dall’esperienza ancora da molti vien ratificata che perciò sia liberata...” (processo a Caterina Rampa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1676).

Esisteva poi una serie di funzionari minori che dovevano eseguire gli ordini del Giudice: il mastro di giustizia (il boia), gli inservienti (fanti del Comune), ma la loro posizione, studiando i verbali, risulta molto sfumata, tanto da non poter aggiungere altro che constatare la loro presenza.

Anche nella dinamica processuale secolare continuavano ad avere un ruolo anche i sacerdoti: la loro presenza formalmente era confinata solo nella sfera della dottrina o della morale (aiutare spiritualmente i condanna-



*Foto 3  
Rappresentazione  
delle torture a cui  
facevano ricorso  
gli inquisitori*

ti, confessarli, etc.) però, di fatto, incidevano anche nelle decisioni.

La presenza dell' Arciprete Murchi di Bormio è, ad esempio, citata nella intestazione di vari processi.

Generalmente il processo poteva iniziare per accusa, per denuncia o per inquisizione.

Il primo caso si verificava quando, di fronte al Giudice, qualcuno accusava un altro del crimine di eresia e di stregoneria offrendosi di fornire le prove; il secondo modo è previsto quando uno denunciava l'altro ma senza offrirsi di fornire le prove e non voleva essere parte in causa ma diceva di denunciarlo per zelo di fede; il terzo modo – senz'altro il più utilizzato – si attuava attraverso una “inquisizione”, quando cioè non c'è nessun accusatore o delatore ma in una città o in un paese correva voce che ci fossero le streghe: allora il Giudice doveva procedere non su istanza di parte ma d'ufficio.

Anche dagli atti di Bormio si rileva che, oltre all'inizio per inquisizione:

“... di voce e di fama pubblica nella vicinanza si sa di qualche persone sospetta di ascendere a stregone...” (processo a Caterina Papa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1646); si procedeva spesso anche in base alla denuncia estorta sotto tortura ad un imputato:

“...formato processo contro Domenica Mascarona de Forba per causa di stregoneria, et sortjlegi contro l’onore del sommo Dio a pregiudizio dell’anima et a danno del humano genere, resultando dalle depositioni fatte da Mighina detta la Pedrana strega confessa et coniunta et per tale giustiziata, d’aver insegnato l’arte sacrilega di strega a Domenica Del Mot detta la Mascarona, e di averla seco condotta alli balli notturni del demonio...” (sentenza della Mascarona, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1675).

Raccolti indizi sufficienti per la cattura, si procedeva ad incarcerare l’imputato: aveva così inizio la seconda e più importante fase del processo, la vera e propria istruttoria attraverso la quale si raccoglievano gli indizi e le prove.

Si iniziava quindi ad interrogare l’imputato “de plano” al fine di indurlo a confessare: è il momento in cui si cercava di estorcere la confessione con blandizie e con promesse, per indurre l’imputato ad ammettere le sue colpe spesso avvenivano dei confronti con gli accusatori.

Peraltro gli elementi raccolti attraverso le deposizioni di testimoni, le chiamate di correo, l’atteggiamento ed il comportamento dell’imputato, nonché dall’indagine sulla sua personalità, non potevano costituire, anche se collegati fra loro, una prova tale di colpevolezza che legittimasse la condanna alla pena capitale.

La pena capitale poteva essere inflitta infatti solo all’imputato confesso e da ciò sorgeva l’esigenza di ottenere la confessione di colui che si riteneva colpevole: la confessione non è dunque solo la regina delle prove ma è l’unica e sola prova valida.

Se non si riusciva ad estorcerla “de plano” si ricorreva alla tortura.

L’ordine del Giudice di sottoporre l’inquisito alla tortura segnava il passaggio dalla prima parte dell’istruttoria – che aveva avuto inizio, come visto, con la cattura ed il primo interrogatorio – alla seconda parte.

Stabilito dunque che gli indizi raccolti erano tanto rilevanti da consentire l’applicazione dei tormenti per estorcere la confessione ed emesso il relativo provvedimento, il Giudice poteva passare direttamente alla tortura oppure, come avveniva con maggior frequenza, doveva prima disporre l’inquisito con una serie di preparativi: rasatura, taglio delle unghie, digiuno...:

“... eadem die fuit per partitum ordinatum che la mattina al alba del giorno si congreghi il Magnifico Concilio per far torturare della Caterina et trouando una donna si faccia leuare i peli e radere acciò non vi siano segreti...” (processo a Caterina Papa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1676).

E gli abituali tormenti a cui erano sottoposti gli imputati erano: squassi di corda, tavolozzo, punture, cavalletto, ceppi, acqua gelata, contrappesi, candele. A Bormio si è potuta verificare solo la tortura della “sollevazione da terra” (eventualmente corredata da pesi) e quella del cavalletto:

“...et cum nulla ab ea potuit fuit ordinatum quot dicta Caterina ligaretur ad funem et elevaretur ad et spolietur a suis vestimentis et alijs indutis et facta benedictione fuit eleuata...item fuit ordinatum che sia leuata più in alto...” (processo a Caterina Papa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1646).

Il diritto comune vietava in genere di sottomettere nuovamente ai tormenti chi ne avesse superato la prova senza confessare; tuttavia un tale principio veniva facilmente superato sia considerando le applicazioni successive come continuazione della prima, sia procedendo nelle prove per gradi, cominciando con l’applicazione dei tormenti meno penosi, fino a giungere nelle ulteriori sedute a quelli più gravi; il diritto era comunque osservato assai poco, ed indirettamente, dai giudici laici che invece applicavano il diritto statutario e consuetudinario locale in genere.

Le confessioni rese in tortura dovevano però essere confermate “de plano”, qualora vi fosse stata ritrattazione l’inquisito doveva essere sottoposto di nuovo ai tormenti; se l’inquisito, pur sottoposto alla tortura, si manteneva negativo, a parere del giudice poteva essere anche rilasciato:

“...essere singulare la sua costante negativa sostenuta nel suo costituito, et altre cose degne da considerarsi, invocato il nome del SS.mo Iddio dal quale procede ogni giusto et retto iudicio (...) la suddetta Domenega (...) sia liberata...” (processo a Domenica Viviani, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1676);

o ulteriormente sottoposto a più crudeli tormenti:

“... che dica ora il vero con che animo l’habbi toccata altrimenti sarà ralleuata per altra mezzora” (processo a Giovanna Del Papa, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1675).

Quando invece l’imputato confessava veniva sollecitato a declinare il nome di coloro da cui aveva imparato ed a cui aveva insegnato, queste rivelazioni servivano come indizi per promuovere altri processi.

Chiusa l’istruttoria veniva emessa la sentenza con la quale, quasi sempre, veniva dichiarata l’esistenza del reato, veniva condannato l’imputato alla pena stabilita e, in più, veniva disposta la confisca dei suoi beni per pagare le spese processuali o di esecuzione.

Negli ultimi anni di processi alle streghe, a Bormio, non è sconosciuta neppure la sentenza di assoluzione, sentenza che comunque condannava al pagamento delle spese:

“...la presente sentenza dichiara e pronuntia che essa Maria Minore habbi espurgato gli indicij contro di lei risultanti, liberandola dall’osservanza della presente istanza iudicio e condannandola però nelle spese risultate da questa causa. Alla soddisfazione delle quali si è obbligato in

forma Francesco fratello della suddetta Maria e per il qual Francesco si è costituito sicurtà in forma e obbligan. Ser Andrea Maiolano, con promessa di rilevazione...” (processo a Domeniga Confortola, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1674).

La sentenza di condanna alla pena capitale veniva comunicata prima all'imputato, successivamente, il giorno dell'esecuzione, essa veniva letta in pubblico. Iniziava quindi l'opera del mastro di giustizia che agiva alla presenza e sotto il controllo dell'organo giudicante che aveva emesso la sentenza di condanna che dirigeva l'esecuzione e ne stabiliva le modalità:

“decreta sorte: sia presa e legata et condotta nelle forze, consignata al Ministro ed al solito loco di giustizia condotta et ivi per mano del medesimo sia decapitata in tal modo che il suo capo si separi dal busto et che moia et il suo corpo abbruciato, lasciando la cenere all'aria, confiscando ex nunc i suoi beni et applicati alla comunità” (processo alla Bormetta “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1675).

Se questa era la conclusione del processo condotto con l'intervento dell'imputato, si dava anche il caso, non infrequente, del processo contumaciale.

Spesso l'imputato riusciva a fuggire, prima della cattura, e si rifugiava fuori dal territorio della *Communitas Burmii*, i cui organi giurisdizionali avevano dato inizio ai preliminari:

“...et hauendo il predetto Magnifico Concilio considerato li suddetti indicij contro della medesima risultati, hanno ordinato di procedere alla captura d'essa, et fatte le debite diligenze alla casa di sua habitazione a Platta per hauerla nelle forze, et hauendo hauto sicura relazione, che sia fuggita prima della cattura e si rifugiava fuori dal territorio della Magnifica Terra, et non essendo essa comparsa avanti alla Giustizia criminale a far sue difese, nè a scolparsi delli delitti a lei imputati, non ostante che sia statta chiamata alla casa di sua habitazione...” (processo della Bernardella, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1673).

In tal caso il latitante veniva citato a comparire avanti il Tribunale, mediante orale chiamata; quindi venivano assunti tutti gli indizi possibili e, infine, veniva pronunciata la sentenza, generalmente al bando capitale (di fatto la contumacia era considerata prova di colpevolezza) con riserva di maggior giudizio:

“...considerato detto processo e cose in esso contenute e la fuga da lei presa, e tutto ciò si deve considerare, invocato il nome santissimo di Dio, dal quale deue ogni justo iudicio hanno per la presente loro deffinitiva sentenza giudicato et sententiato e judicano e sententiano che detta Polonia Bolsigatto detta Bernardella come strega pubblica et malefica et rea conuinta et confessa delli delitti di sua professione di malie, come contumace, sia perpetuamente bandita da tutto il territorio di Bormio con bando della vita...” (processo alla Bernardella, “Quaternum Inquisitionum” – faldone anno 1673).

Ossia: nel caso di rientro nel territorio di Bormio veniva eseguita la condanna a morte.

Dagli atti non emerge alcun caso di estradizione dopo la condanna per sottoporre il reo alla pena – e forse perchè, trattandosi generalmente di pena al bando perpetuo, non si voleva ricondurre nel territorio colui che si intendeva tenere lontano per sempre – e neppure casi di estradizione agli inizi del processo o durante l'istruttoria.

Una curiosità: il luogo dove veniva eseguita la sentenza è situato nei pressi, andando da Bormio verso Livigno, della Chiesa di San Gallo ove ora sorge il campo da golf, ancora chiamato appunto località "Giustizia".

Istituto connesso alla pena è la "grazia", potere che i Giudici esercitavano per rendere meno terribile l'esecuzione della pena, oppure per commutare questa con altra meno grave.

A Bormio non si parla mai di "grazia" ma, eventualmente, si tramutava la sentenza di morte con una di bando perpetuo; molte, soprattutto negli anni 1675 e seguenti, le decisioni in questo senso.

Probabilmente la grande ondata persecutoria stava esaurendosi – anche per la posizione che la Chiesa aveva nel frattempo assunto rispetto alla stregoneria - e questo fu uno dei primi sintomi.

In tema: la sentenza nei confronti di tale Caterina De Mont pronunciata nel 1676 ("Quaternum Inquisitionum" – faldone anno 1676):

"...pronunziato et sentenziato, come ex nunc si giudica et con la presente definitiva sentenza si pronunzia che detta Caterina De Mont benché confessa degna d'essere bandita di bando perpetuo come ex nunc si bandisce fuori di tutto il territorio di Bormio in tal modo che se mai dovesse ardire per li tempi a venire poner pieni dentro di essi confini del Contado sia di subito presa e condotta nelle forze della Giustizia (...) farli dare 3 squassi di corda et farla affliggere alla berlina et farla ricondurre fuori del territorio con replicarli quelle pene stimeranno adeguate alla giustizia et in caso di nuova trasgressione. Più oltre dichiarando che chi li desse alloggio, aiuto, ricetto o favore cada nella medesima pena et più oltre arbitraria a quel Magistrato..."

Qui mi fermo e, sperando di non avere annoiato troppo, anche in ragione degli aspetti tecnici-procedurali ai quali, sia pure sommariamente, ho dovuto accennare per completezza di esposizione, mi piace concludere – diciamo così, letterariamente – queste note riportando un breve dialogo, che mi pare particolarmente “avvolgente” rispetto al discorso fatto, fra Mefistofele e Faust tratto da “La Notte di Valpurga”, appunto dal “Faust” di W. Goethe:

*MEFISTOFELE:*

Guarda di quanti colori fiamme!  
C'è un raduno allegro là.  
Non si è mai soli, in pochi.

*FAUST*

Ma vorrei essere lassù.  
Vedo le fiamme  
e le spire di fumo.  
Verso il Maligno si accalcano in folla:  
chissà quanti enigmi lassù si dissolvono.

*MEFISTOFELE*

Ma chissà quanti se ne annodano!  
...Vedo giovani streghe tutte nude  
e vecchie che savie si coprono...